



COMUNE DI CAPOLIVERI
(Isola d'Elba)
(Provincia di Livorno)



Ordinanza contingibile ed urgente n. _18_____ del 08/03/2010

IL SINDACO

VISTA la precedente Ordinanza n° 73 del 05.10.2009 con la quale si vietava “ l’uso potabile dell’acqua relativamente alle località di Lido, Norsi , Innamorata e Lacona “;

VISTA l’Ordinanza n° 8 del 10.02.2010 con la quale, a seguito della Nota dell’Azienda USL n° 6 di Livorno – Zona Elba – acclarata il 03.02.2010 al n° prot.1531, si è provveduto alla revoca parziale della sopra citata per le sole località di Lido e Norsi;

VISTA la Nota dell’Azienda USL 6 di Livorno – Zona Elba – a firma del Responsabile Dott.Luigi Genghi pervenuta in data 04.03.2010 ed acclarata al protocollo Comunale al n° 25239 con la quale si comunica che nelle località Lacona e Innamorata“ i parametri precedentemente risultati fuori norma sono rientrati nei limiti previsti dalla vigente normativa”;

CONSIDERATO che allo stato attuale si rende necessario provvedere a ripristinare l’uso potabile dell’acqua nelle sopra menzionate località;

RITENUTO di dover adottare un provvedimento contingibile ed urgente per motivi di carattere igienico sanitario così come previsto dall’art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n°267;

ORDINA

La revoca completa dell’Ordinanza di non potabilità precedentemente emessa n° 73 del 05.10.2009 per le località Lacona e Innamorata

DISPONE

L’immediata diffusione della presente ordinanza a tutta la cittadinanza mediante pubblicazione all’Albo Pretorio, sul sito internet del Comune nonché mediante affissione in spazi pubblici di dotazione comunale;

La Polizia Municipale nell’ambito delle proprie competenze è incaricata a vigilare sul rispetto del presente provvedimento e a dare adeguata pubblicità;

L’invio di copia del presente provvedimento :

- a) ad A.S.A. Azienda Servizi Ambientali spa di Livorno per il mantenimento di pulizia e sciacquo della rete
- b) all’Azienda Sanitaria Locale – A.S.L. n° 6 di Livorno

Avverso al presente provvedimento e’ ammesso ricorso :

A norma dell’ art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 si avverte che, attraverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza per accesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione al TAR Toscana;

Il Sindaco del Comune di Capoliveri

Barbetti Ruggero